



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

**CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONELLA ALLEGRA ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **564/2014** promossa da:

**IL MULINO SRL** (C.F. 01899951204), con il patrocinio dell'avv. FREZZA UGO e dell'avv. MELANDRI FEDERICA (MLNFRC73L46C553E) VIA MEUCCI N. 7/D RAVENNA , elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima, in via MEUCCI 7/D RAVENNA

**OPPONENTE**

contro

**CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA** (C.F. 00182270405), con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO , elettivamente domiciliato in VIA BACCARINI N. 60 48100 RAVENNA

**OPPOSTA**

Visto l'art. 281 *sexies*,

udite le conclusioni delle parti;

rilevato che il presente procedimento qualificato dall'opponente società Il Mulino s.r.l. ai sensi dell'art. 615, 2° co c.p.c. è stato irritualmente instaurato con il solo deposito del verbale dell'udienza tenutasi dinanzi al giudice dell'esecuzione il 29 gennaio 2014 (in occasione della quale il GE ha concesso il termine per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.c.);

ritenuto che ciò basta a ritenere inammissibile l'opposizione come proposta;



osservato comunque che anche il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto dinanzi al GE, cioè – a quanto parrebbe – in opposizione al precetto notificato nel settembre 2011 - si è concretato sostanzialmente a) in doglianze relative al decreto ingiuntivo n. 888/2011 del Tribunale di Forlì non opposto e che avrebbero dovuto essere proposte in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Com'è noto, in sede di opposizione all'esecuzione avverso decreto ingiuntivo il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto e dovuto far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti, mentre nella fattispecie l'opponente si duole dell'applicazione di interessi usurari da parte della banca, e ciò nel corso dell'intero rapporto; b) nella contestazione di tassi di interessi di mutuo che si assumono usurari, sulla base di perizia di parte la cui pertinenza alla fattispecie non è data riscontrare, non essendo stato prodotti né i contratti di mutuo, mentre era specifico onere dell'opponente indicare puntualmente le censure al precetto e l'entità delle somme non dovute (somme comunque assai inferiori al totale, non essendo mai stata contestata la spettanza alla banca creditrice della somma capitale, ciò che ha indotto il GE a respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione);

ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 oggi in vigore (con le maggiorazioni dell'art. 7 stante l'ingente valore della controversia) debbano seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile la domanda prospettata ai sensi dell'art. 615, 2° co c.p.c. da Il Mulino s.r.l. nei confronti della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna;
- 2) condanna la società Il Mulino s.r.l. a rifondere alla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna le spese di lite, che liquida in complessivi euro 14.000 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;

Ravenna, 16 dicembre 2014

Il Giudice  
dott. ANTONELLA ALLEGRA

